



CHIARIMENTI AGENZIA DELL'ENTRATE SU FRINGE BENEFIT ED EROGAZIONI PRESTITI DIPENDENTI

Nel corso dei mesi di luglio e agosto l'Agenzia delle Entrate, come atteso, si è espressa fornendo alcuni chiarimenti in merito all'innalzamento della soglia sui fringe benefit per effetto del Decreto Lavoro (a riguardo della quale avevamo inviato informativa in data 17 luglio 2023) e sul regime fiscale da applicare sulle erogazioni di prestiti ai dipendenti.

In particolare, l'Agenzia, con la [circolare 23/E del 1° agosto](#), fornisce chiarimenti interpretativi sulla norma introdotta mentre, con la [risoluzione 44/E del 25 luglio](#), chiarisce alcuni aspetti che riguardano la corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti a tasso agevolato concessi a dipendenti, a seguito di diversi interpellati che hanno riguardato strettamente questa fattispecie.

Se sull'innalzamento della soglia a 3.000€ a favore dei genitori si è molto detto anche sulla stampa nazionale, sembra essere passato quasi inosservato quanto chiarito dall'Ente in merito al secondo aspetto, quello relativo al regime fiscale da applicare ai prestiti erogati in favore dei dipendenti, che, non solo è di grande interesse per i lavoratori del settore bancario ma, come vedremo, anche per coloro che dovessero beneficiare di una convenzione con un Istituto di credito in virtù del rapporto di lavoro seppur nell'eventualità in cui l'ente erogatore non fosse il datore di lavoro.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la circolare rispetto all'applicazione del Decreto lavoro.

INNALZAMENTO DELLA SOGLIA

Come si legge nello stesso [comunicato stampa dell'Agenzia](#) in riferimento all'innalzamento della soglia di **esenzione Irpef a 3.000€ limitatamente all'anno 2023 per i dipendenti con figli**: *“Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, dunque, sono **esenti dall'Irpef, così come dall'imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3mila euro ricevuti dal datore di lavoro.** Rientrano nell'agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate **per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.** La circolare precisa che l'agevolazione si applica in misura **intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e ricorda che, per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili).** Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo **limite di reddito** - che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni - **deve essere verificato al 31 dicembre di quest'anno.**”*

Il documento chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.”

Inoltre, in merito all’accesso al beneficio afferma che: **“il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti. Naturalmente, al venir meno dei presupposti per l’agevolazione - per esempio nel caso in cui, nel corso dell’anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico - il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.”**

Infine, un elemento ulteriore di interesse che viene ribadito dalla circolare riguarda **l’obbligo di informativa alle rappresentanze sindacali.**

L’articolo 40 del decreto stabilisce, infatti, che i datori di lavoro dovranno applicare l’agevolazione previa informativa alle rappresentanze sindacali, laddove presenti.

Tuttavia, poiché il beneficio riguarda l’intero periodo d’imposta 2023 lo stesso può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, purché la stessa venga data entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.

Per ulteriori dettagli rimandiamo alla stessa circolare.

Vediamo, quindi, nel dettaglio cosa prevede la risoluzione relativamente ai prestiti/mutui ai dipendenti.

REGIME FISCALE SU PRESTITI DIPENDENTI

Nella risoluzione succitata si ribadisce che costituiscono redditi di lavoro dipendente, da determinare ai sensi dell’articolo 51, non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro **corrisponde direttamente ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogate da soggetti terzi rispetto a tale rapporto.** Pertanto, il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta deve effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a “tutte” le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in “relazione” al rapporto di lavoro intrattenuto con lo stesso, anche se talune delle suddette somme o valori sono corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo (ad esempio, un accordo o convenzione stipulata dal sostituto d’imposta con il soggetto terzo).

Questo è, per esempio il caso in cui **un datore di lavoro che non eroga direttamente il credito ma stipula una convenzione con un Istituto di Credito affinché vengano concessi prestiti a tassi agevolati ai propri dipendenti anche in assenza di oneri a carico del datore di lavoro stesso.**

In questo caso tra il sostituto d'imposta e il terzo erogatore o il dipendente **sarà obbligatorio un sistema di comunicazioni** che consenta di assoggettare correttamente a tassazione il totale reddito di lavoro dipendente corrisposto.

Ricordiamo che per la concessione di prestiti, l'articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir prevede che, ai fini della quantificazione del reddito in natura, *“si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto [ora Tasso Ufficiale di Riferimento] vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”*.

Al riguardo, è stato chiarito che **questa disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata**.

Inoltre, ai fini dell'applicazione della disposizione, **non rilevano eventuali modifiche successive alla concessione del finanziamento al dipendente relative alla cessazione del rapporto di lavoro**, come ad esempio nel caso del **pensionato**, o del soggetto che risulta creditore al momento della scadenza delle rate, **ad esempio per effetto di fusioni tra banche o di crediti ceduti a seguito di operazioni di cartolarizzazione**, non venendo meno la relazione tra la concessione del finanziamento e il rapporto di lavoro dipendente.

Inoltre, è stato anche chiarito che il momento di imputazione del compenso in natura e di applicazione della ritenuta alla fonte è **quello del pagamento delle singole rate del prestito come stabilite dal relativo piano di ammortamento e deve essere operata sull'ammontare complessivo di tutte le somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga**.

Infine, si ribadisce che, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Tuir **rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari indicati nell'articolo 12 del Tuir anche se non fiscalmente a carico**.

Pertanto, anche nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato ad un familiare o cointestato con un familiare fra quelli espressamente indicati nel citato articolo 12 del Tuir (ad esempio il coniuge) **il calcolo deve essere effettuato sulla base dell'intera “quota interessi”**.

Per i dettagli rimandiamo alla risoluzione dell'Agenzia.

Comunicazione
First Cisl
Milano Metropoli